CAMERA DEI DEPUTATI N. **5140**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 9 settembre 1999

(Relatore: **RIVOLTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 luglio 1998 (v. stampato Senato n. 3220)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5140 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

RIVOLTA, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo, firmato a Roma il 14 novembre 1996, dai Ministri della difesa italiano e russo, conforme agli scopi e ai principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni unite e in aderenza a quanto già stabilito dal « Trattato di amicizia e cooperazione » firmato a Mosca il 14 ottobre 1994, si basa sulla convinzione che la cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa, duratura e bilaterale, favorisca il consolidamento delle capacità difensive dei due Paesi.

La collaborazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la difesa di cui all'articolo 1 si riferisce a:

ricerca scientifica e progettazione;

produzione, modernizzazione e mantenimento degli armamenti;

produzione congiunta;

cooperazione industriale tra società e gli organi governativi.

L'Accordo stabilisce all'articolo 2 che la cooperazione sarà attuata in conformità alle legislazioni vigenti nei due Paesi. Inoltre, sarà possibile la partecipazione di Paesi terzi ai progetti italo-russi, previa decisione delle parti.

L'articolo 3 contempla l'istituzione di una commissione mista. Tale argomento viene trattato nello specifico allegato all'Accordo.

L'articolo 4 regolamenta la trattazione delle informazioni ottenute nel corso della collaborazione, specificando che esse:

saranno tutelate a cura delle parti secondo le rispettive norme nazionali;

non saranno usate a danno degli interessi delle parti;

non saranno trasferite a Paesi terzi senza preventiva approvazione della parte che le ha rese disponibili.

Nell'articolo 5 viene specificato che le controversie sul presente accordo saranno risolte mediante trattative tra le parti.

Infine, l'articolo 6 e l'articolo 7 regolano l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo e ne disciplinano le modalità di recesso.

Per quanto riguarda l'allegato all'accordo di cui al citato articolo 3, questo è stato elaborato ai fini della pratica attuazione dell'attività della Commissione mista.

I punti 1, 2, 3 e 4 trattano il quadro legislativo in cui detta Commissione opererà e le funzioni di presidente e segretario in occasione delle riunioni.

Al punto 5 vengono trattati i compiti che, in particolare, si riferiscono a:

approvare i protocolli di lavoro ed i programmi annuali;

effettuare il bilancio dell'attività svolta;

esaminare lo stato delle attività sulla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la difesa.

L'allegato stabilisce inoltre, ai punti 6 e 7, la composizione della Commissione e le funzioni dei segretari.

Infine, i punti 8 e 9 determinano la suddivisione delle spese tra le parti in occasione delle riunioni e l'entrata in vigore e la validità dell'allegato, che coinciderà con quella dell'Accordo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri,

preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo per cui il provvedimento, già approvato dal Senato, può essere licenziato senza ulteriori modificazioni, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

intendendosi le quote di onere relative agli anni 2000 e successivi coperte a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 1999-2001 in gestione, mediante il ricorso all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-5140A
Lire 500